

# Averi senza contatto e averi non rivendicati

Un'informazione dell'Associazione svizzera  
dei banchieri

Dicembre 2023

Associazione Svizzera dei Banchieri

# Introduzione

Accade talvolta che i contatti delle clienti e dei clienti con una banca si interrompano e che quest'ultima non riesca più a ripristinarli.

Gli averi patrimoniali in questione possono essere quindi dimenticati definitivamente dalla clientela e dalle rispettive eredi o dai rispettivi eredi.

Dal 1° gennaio 2015 sono in vigore la versione emendata della Legge sulle banche e della relativa Ordinanza sulle banche, nonché le Direttive dell'Associazione svizzera dei banchieri (ASB) relative al trattamento degli averi senza contatto e degli averi non rivendicati presso le banche svizzere; nel frattempo queste ultime sono state nuovamente sottoposte a ulteriore revisione (edizione 2022). Queste normative sanciscono quanto segue:

- Gli averi patrimoniali per i quali non è più possibile ripristinare un contatto con la/il cliente devono essere comunicati da parte dell'istituto a una banca dati centrale, all'interno della quale le persone aventi diritto possono poi effettuare ricerche attraverso l'Ombudsman delle banche svizzere.
- 60 anni dopo l'ultimo contatto con la/il cliente questi averi vengono pubblicati sul sito <https://www.dormant-accounts.ch> per la durata di un anno, laddove abbiano un controvalore superiore a CHF 500 per relazione ovvero laddove il relativo valore risulti sconosciuto.
- Qualora entro il termine indicato nessuna persona avente diritto dia seguito alla suddetta sollecitazione, la banca consegna gli averi patrimoniali alla Confederazione..
- Gli averi patrimoniali fino a un importo di CHF 500 vengono conferiti alla Confederazione dopo 60 anni senza alcuna pubblicazione.

Con la consegna degli averi patrimoniali si estinguono tutti i diritti su di essi.

Qualora desideriate ottenere ulteriori informazioni a riguardo, la vostra banca è a completa disposizione.

## Ricerca di averi patrimoniali senza contatto e/o non rivendicati

Qualora siate a conoscenza di averi patrimoniali presumibilmente senza contatto o non rivendicati a cui avete diritto, vi invitiamo a rivolgervi direttamente alla banca in questione. Se non siete a conoscenza del nome dell'istituto, è possibile effettuare una ricerca attraverso l'Ombudsman delle banche svizzere ([www.bankingombudsman.ch](http://www.bankingombudsman.ch)) Si prega di notare che, al fine di effettuare una simile ricerca, devono essere presentati documenti specifici che attestano il vostro diritto effettivo sui valori patrimoniali (ad es. certificato ereditario).

## Raccomandazioni al fine di evitare un'interruzione del contatto

### **Cambiamenti di indirizzo e di cognome/nome**

Vi invitiamo a comunicare tempestivamente alla banca eventuali cambi di domicilio, indirizzo o cognome/nome, con conseguente necessità da parte dell'istituto di aggiornare tali dati nei propri registri.

### **Istruzioni particolari**

Informate debitamente la vostra banca se avete in programma assenze di lunga durata e desiderate che le comunicazioni della stessa siano inoltrate ad esempio a un indirizzo terzo oppure trattenute presso l'istituto, e specificate altresì le modalità con cui in casi di urgenza è comunque possibile contattarvi.

### **Conferimento di procure**

In via generale è opportuno designare una procuratrice o un procuratore a cui la banca possa rivolgersi nell'eventualità di un'interruzione dei contatti.

### **Informazioni a persone di fiducia / Disposizioni di ultima volontà**

Un'ulteriore possibilità per evitare averi senza contatto e non rivendicati consiste nell'informare una persona di fiducia circa la vostra relazione bancaria. La banca può tuttavia fornire informazioni a tale persona di fiducia soltanto se a quest'ultima viene conferita un'apposita procura scritta (possibilmente su un modulo della banca). I valori patrimoniali depositati presso l'istituto possono essere altresì menzionati ad esempio nelle disposizioni di ultima volontà, avendo cura di specificare la banca depositaria.

### **Consulenza individuale**

La vostra banca resta volentieri a disposizione per fornirvi una consulenza individuale o soluzioni personalizzate.

## Provvedimenti delle banche nel caso di un'interruzione di contatto

Nelle Direttive relative al trattamento degli averi senza contatti e degli averi non rivendicati presso le banche svizzere, il Consiglio di amministrazione dell'ASB ha stabilito le modalità con cui gli istituti devono procedere in caso di interruzione del contatto.

### **Provvedimenti immediati**

Se una banca constata che la corrispondenza inviata a una cliente o a un cliente non risulta più recapitabile, ad esempio a seguito di un cambio d'indirizzo non notificato, e non sussiste più alcun contatto documentato con tale cliente (ad esempio visita personale presso la banca, login all'e-banking o al mobile banking), l'istituto deve tentare di ripristinare il contatto con la diligenza richiesta dalle circostanze, ricercando ad esempio attivamente il nuovo indirizzo.

### **Ulteriori provvedimenti a seguito di interruzione del contatto**

Ulteriori provvedimenti vengono adottati secondo il principio della proporzionalità e si basano sull'importo dei valori patrimoniali in questione. A tale scopo, la banca può conferire l'incarico di condurre le ricerche anche a terzi, i quali sono assoggettati al medesimo obbligo di riservatezza a cui sottostanno gli impiegati della banca stessa. Il segreto bancario rimane così garantito a tutti gli effetti.

Qualora a seguito di un'interruzione di contatto le ricerche della banca restino senza esito, ovvero laddove un contatto con la cliente / il cliente non risulti possibile per altri motivi, lo stato di assenza di contatti è da considerarsi come accertato. In questa evenienza, sulla scorta delle Direttive vigenti le banche sono tenute a:

- registrare a livello centralizzato gli averi patrimoniali in questione;
- contrassegnarli in modo specifico e registrare i dati di queste/questi clienti per tutte le cassette di sicurezza e per tutti gli averi di importo superiore a CHF 500 presso una banca dati centrale, nella quale soltanto l'Ombudsman delle banche svizzere in qualità di ufficio di riferimento per le attività di ricerca può effettuare una consultazione nell'interesse delle persone aventi diritto. Sia l'ufficio di ricerca che il fornitore di servizi responsabile per la banca dati sottostanno al segreto bancario;
- una volta trascorsi 60 anni dall'ultimo contatto, pubblicare le informazioni relative alla cliente o al cliente su <https://www.dormantaccounts.ch> laddove tutti gli averi patrimoniali della cliente o del cliente superino complessivamente l'importo di CHF 500. Vengono inoltre pubblicate le opportune informazioni in merito alla locataria o al locatario di una cassetta di sicurezza;
- consegnare gli averi patrimoniali al Dipartimento federale delle finanze, qualora durante il termine di pubblicazione e/o quello di presentazione nessuna persona abbia avanzato su tali averi un diritto fondato. Con la consegna degli averi patrimoniali si estinguono tutti i diritti su di essi.



- i depositi titoli devono essere mantenuti, reinvestendo i capitali rivenienti dai titoli rimborsati e i redditi maturati in via continuativa in titoli analoghi oppure in altri strumenti adeguati. Per quanto concerne i reinvestimenti, la banca può basarsi su un profilo d'investitore già esistente;
- allo scopo di coprire i costi di locazione non saldati o completare le operazioni di ricerca, nonché in vista di una liquidazione, le cassette di sicurezza possono essere aperte in conformità alle direttive interne alla banca, con successiva custodia del loro contenuto a livello centralizzato.

La vostra banca sarà lieta di fornirvi ulteriori dettagli in merito.

## Costi

Le commissioni e le spese normalmente addebitate dalle banche continuano a essere applicate in via ordinaria senza alcuna variazione, per quanto solo fino a 60 anni dopo l'ultimo contatto con la/il cliente. Qualora l'importo di tali commissioni e spese superi quello del patrimonio disponibile, la relazione con la/il cliente può essere chiusa.

Inoltre, le banche possono addebitare al conto in questione i costi da esse sostenuti per le ricerche, per la gestione particolare e il monitoraggio di questi averi patrimoniali, nonché anche per la pubblicazione. I costi per il trattamento delle pretese palesemente ingiustificate possono essere imputati alla persona richiedente.

Basilea, dicembre 2023

Associazione svizzera dei banchieri

<https://www.swissbanking.ch/it/piazza-finanziaria/informazioni-per-i-clienti-privati-e-le-aziende/averi-non-rivendicati>

**Associazione Svizzera dei Banchieri**

Aeschenplatz 7

Casella postale 4182

CH-4002 Basilea

[office@sba.ch](mailto:office@sba.ch)

[www.swissbanking.ch](http://www.swissbanking.ch)